

La legalizzazione

I documenti in lingua straniera da far valere in Italia per la Pubblica Amministrazione, devono essere legalizzati e tradotti in lingua Italiana, secondo le procedure di seguito descritte.

In cosa consiste la legalizzazione e qual'è la sua funzione?

La legalizzazione è un requisito essenziale perchè un cittadino straniero possa far valere in Italia un documento proveniente dal Paese estero di origine o di stabile residenza. Un cittadino straniero, infatti, può autocertificare determinate circostanze solo a condizione che siano già conosciute e acquisite presso l'ufficio pubblico italiano competente. Tutto ciò che non è autocertificabile va dimostrato tramite documenti che devono essere legalizzati.

L'istituto della legalizzazione di documenti (Sezione VI del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 - Testo Unico sulla documentazione amministrativa) ha la funzione di attribuire validità al documento secondo la legge italiana allo scopo di verificare che l'atto sia stato formalizzato nel rispetto della legislazione del Paese straniero in cui è stato formato, e che sia stato rilasciato da parte dell'ufficio competente.

L'atto di legalizzazione serve, quindi, a provare l'esistenza del documento straniero nel momento in cui questo diventa rilevante per l'ordinamento italiano, ma non consiste nel controllo del contenuto dell'atto e della sua legittimità.

La legalizzazione consiste praticamente nell'apposizione di un timbro, sull'originale dell'atto da legalizzare, che attesta ufficialmente:

- la qualifica legale del pubblico ufficiale che ha firmato l'atto;
- l'autenticità della sua firma.

Nella legalizzazione deve essere indicato il nome e il cognome di colui la cui firma va legalizzata. Il pubblico ufficiale legalizzante deve indicare la data e il luogo della legalizzazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita e apporre la propria firma per esteso e il timbro dell'ufficio.

I documenti da legalizzare, se redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati dalla loro traduzione in lingua italiana, certificata come conforme al testo straniero, ad opera della competente Autorità diplomatica o consolare italiana, ovvero da un traduttore ufficiale accreditato dal Consolato italiano del Paese d'origine, o di stabile residenza del cittadino straniero.

Quali sono le Autorità competenti alla legalizzazione degli atti ?

Le firme su atti e documenti formati in un Paese estero, da far valere in Italia, devono essere legalizzate dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane di quel Paese (art.33, comma 2, D.P.R. n.445/2000).

Se, invece, un atto italiano deve essere usato in un Paese estero, la legalizzazione – qualora richiesta da quell'ordinamento – deve essere fatta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nella cui circoscrizione ha sede il notaio che riceve o autentica l'atto. La firma del Procuratore della Repubblica, a sua volta, viene legalizzata dal Consolato straniero in Italia nel cui ambito risiede.

Se l'atto è rilasciato dal Comune la legalizzazione deve essere rilasciata dal Prefetto competente per territorio.

Nel caso in cui l'atto venga rilasciato da un'Autorità diplomatica o consolare estera che ha sede in Italia, deve essere legalizzato dal Prefetto nella cui circoscrizione si trova l'Autorità estera stessa (art.33, comma 4, D.P.R. n.445/2000 e Circolare MIACEL 26 marzo 2001).

Quali atti sono soggetti a legalizzazione ?

Gli atti soggetti a legalizzazione sono gli atti dello stato civile, dell'anagrafe e gli atti pubblici formati in uno Stato che devono essere prodotti nel territorio di un altro Stato. Per "atto straniero" si intende l'atto redatto e compilato all'estero da Autorità straniere, anche se in lingua italiana. Sotto questo profilo non è "straniero" l'atto redatto da Consolati e Ambasciate italiane all'estero, anche se le parti sono straniere.

Quali sono i casi di esenzione dalla legalizzazione ?

L'obbligo della legalizzazione viene meno in alcuni casi stabiliti da leggi o accordi internazionali (art.33, ultimo comma, D.P.R. n.445/2000).

Particolarmente significativa, in merito, è la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, ratificata dall'Italia con la legge 20 dicembre 1966 n.1253, relativa all'abolizione della legalizzazione degli atti pubblici stranieri. L'elenco dei Paesi firmatari la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 è disponibile anche cliccando qui.

Anticorruzione

La globalizzazione dell'economia e degli investimenti ed il movimento transfrontaliero di persone e di capitali richiedono una crescente attenzione della politica estera italiana su due fronti:

- la collaborazione tra le diverse giurisdizioni nella reciproca assistenza giudiziaria, penale civile e amministrativa;
- la definizione, nelle principali sedi multilaterali, di politiche di integrità pubblica e privata e strategie comuni di prevenzione e contrasto alla corruzione.

La diffusione della cultura della legalità e l'adozione di strumenti di lotta ai comportamenti illeciti e al malaffare possono meglio garantire la competizione fra sistemi economici, la leale concorrenza tra imprese, la qualità della crescita e degli investimenti, l'utilizzo efficace di risorse pubbliche ed un più elevato livello di servizi.

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con un'azione mirata di "diplomazia giuridica dell'anticorruzione", promuove e sostiene ambienti economici legalmente orientati a fini di crescita sostenibile.

La diplomazia giuridica dell'anticorruzione si declina in particolare:

- nella ricerca di una maggiore armonizzazione tra gli ordinamenti giuridici (che precede e favorisce la cooperazione in questo settore);
- nella promozione di iniziative di assistenza tecnica finalizzate alla formazione, al rafforzamento delle istituzioni ed all'ammodernamento dei quadri normativi.

Tale azione si inserisce nell'ambito di una sfida globale che è parte integrante dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. L'Obiettivo 16 integra una linea di indirizzo *cross cutting*, a valenza orizzontale; in particolare, l'Obiettivo 16.5 mira a ridurre sensibilmente la corruzione e gli abusi di potere in tutte le loro forme, per promuovere lo stato di diritto e creare istituzioni efficaci, trasparenti e responsabili.

Sul piano dell'interesse nazionale, la diplomazia giuridica dell'anticorruzione vuole contribuire a ridurre lo iato tra l'immagine del Paese all'estero e la realtà dell'ordinamento giuridico e del sistema economico dove non mancano presidi efficaci, anche rispetto al confronto internazionale, per la prevenzione e il contrasto ad ogni forma di illegalità.

Il MAECI partecipa attivamente ai lavori del G20, del G7 e dell'OCSE in questa materia. Nei competenti gruppi, e in particolare nel G20 Anti-Corruption Working Group promuove una visione olistica del fenomeno corruttivo, evidenziando i suoi collegamenti con il crimine organizzato e il riciclaggio di capitali illeciti, anche nell'ottica di una moderna declinazione dei principi di responsabilità d'impresa e di compliance.

La Farnesina inoltre assicura, d'intesa con altre Amministrazioni e con l'ANAC (Autorità Nazionale Anti-Corruzione), un adeguato coinvolgimento italiano nelle strategie anticorruzione delle Organizzazioni Internazionali e negli esercizi di valutazione-Paese peer review (ai sensi delle Convenzioni UNCAC, dell'OCSE e del Consiglio d'Europa contro la corruzione) e l'attuazione e monitoraggio degli obblighi ed impegni assunti dal nostro Paese.

Le delegazioni italiane presso i fori multilaterali anticorruzione presentano le buone prassi sotto il profilo della disciplina legislativa e del funzionamento operativo degli apparati giudiziari e amministrativi di contrasto - anche patrimoniale - ai circuiti economici illegali. Vengono inoltre valorizzate iniziative di assistenza tecnica e di formazione incentrate, fra l'altro, sui temi dell'*asset recovery*, con particolare attenzione alla reimmissione nell'economia formale o la destinazione a fini sociali dei beni sequestrati.

L'Italia sostiene un approccio *multi-shareholder*, coinvolgendo il settore privato e la società civile nella definizione di politiche di prevenzione e contrasto alla corruzione. Il nostro Paese promuove, a livello internazionale, la messa a punto di indicatori oggettivi, basati non sulla percezione quanto sull'esperienza diretta di cittadini e imprese per fatti di corruzione, per misurare l'effettiva ampiezza del fenomeno corruttivo e consentire di adottare misure di contrasto più appropriate.

L'apostille

Gli Stati che aderiscono alla Convenzione dell'Aja sostituiscono la legalizzazione degli atti che rientrano nel suo ambito di applicazione e che devono essere prodotti sul suo territorio, con l'apposizione della c.d. apostille. Quest'ultima consiste in un'annotazione, rigidamente conforme al modello allegato alla Convenzione, che va apposta sull'originale del certificato straniero da parte dell'Autorità estera indicata come competente dalla legge di ratifica della Convenzione.

Di conseguenza, se un cittadino straniero di un Paese che ha aderito alla Convenzione dell'Aja deve far valere in Italia un certificato (es. certificato di nascita), potrà recarsi presso l'Autorità competente nel proprio Stato, designata dall'atto di adesione alla Convenzione, per ottenere l'apostille. Il documento apostillato viene riconosciuto in Italia in quanto anche l'Italia ha ratificato la Convenzione dell'Aja e dunque, in base alla legge italiana, quel documento deve essere ritenuto valido.

L'apostille, come la legalizzazione, ha la funzione di attestare la veridicità della sottoscrizione e della qualifica legale del pubblico ufficiale straniero che ha rilasciato il documento, nonché l'autenticità del sigillo o del timbro apposto sull'atto.

La Convenzione dell'Aja si applica agli atti pubblici stranieri, tra i quali rientrano, ad esempio: i documenti rilasciati da un'autorità o da un funzionario dipendente da un'Amministrazione del Paese estero, i documenti amministrativi, gli atti notarili e le dichiarazioni ufficiali indicanti la registrazione, il visto di data certa e l'autenticazione di firma apposti su atti privati.

L'apostille permette quindi di evitare la legalizzazione di documenti di vario genere, che di frequente riguardano i rapporti di parentela ed i legami familiari, ma può essere apposta esclusivamente su documenti predisposti all'estero, da Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja, mentre i documenti eventualmente rilasciati in Italia dall'Autorità consolare dei medesimi Paesi, sono soggetti alla procedura di legalizzazione presso la Prefettura competente (per ogni altra informazione in merito vedi il sito della Prefettura di Modena)

Gli estratti di stato civile plurilingue

Ai sensi della Convenzione di Vienna del 8 Settembre 1976, ratificata dall'Italia con legge 21 dicembre 1978, n.870, è possibile il rilascio di estratti di stato civile plurilingue per provare la data e il luogo di nascita, il matrimonio e la morte, senza necessità di traduzione. Gli estratti devono essere accettati nel territorio di ciascuno degli Stati aderenti alla Convenzione stessa senza legalizzazione o formalità equivalenti.

Quali formalità sono previste per gli atti provenienti dall'Argentina ?

L'Accordo tra l'Italia e la Repubblica Argentina firmato a Roma il 9 dicembre 1987, ratificato con legge 22 novembre 1988, n.533, disciplina lo scambio degli atti dello stato civile e l'esenzione della legalizzazione a condizione che siano datati, muniti di firma e di timbro dell'Autorità che li ha rilasciati.

Pertanto, i documenti non trasmessi per via ufficiale tramite l'Autorità consolare o diplomatica italiana, ma prodotti dall'interessato, non muniti di legalizzazione ovvero di Apostille, saranno soggetti a controllo di autenticità (ai sensi dell'art.6 ultimo periodo dell'Accordo: "Ciascuna delle parti accetterà senza alcuna legalizzazione o formalità equivalente, e senza traduzione qualora siano redatti su moduli che contengano le indicazioni nella lingua dell'altra parte, a condizione che siano datati, muniti della firma e, se necessario, del timbro dell'autorità dell'altra parte che li ha rilasciati: a) gli atti e documenti riguardanti lo stato civile, la capacità, la cittadinanza e la residenza delle persone fisiche qualunque sia l'uso al quale sono destinati; b) tutti gli altri atti e documenti che vengono prodotti per la celebrazione di un matrimonio o per la iscrizione o la trascrizione di un atto di stato civile. Quando i predetti atti e documenti non siano stati trasmessi per via ufficiale e sorgano fondati dubbi sull'autenticità dei medesimi, i funzionari competenti effettueranno gli opportuni accertamenti senza indugio onde non ritardarne gli effetti. Le autorità delle parti si presteranno a tal fine la necessaria collaborazione".

LEGGE CONSOLARE: D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 – Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari

L'ART. 63

Va attirata l'attenzione sulla portata eccezionalmente ampia del dispositivo dell'art. 63, che conferisce all'Autorità consolare la facoltà di mettere in campo ogni tipo di misura necessaria per la protezione degli interessi dei cittadini italiani all'estero, addirittura in forma autonoma ed in assenza di istruzioni da parte del Ministero qualora si tratti di casi di emergenza. L'unico limite applicabile ai poteri attribuiti all'Autorità consolare risiede nella previsione di carattere generale contenuta all'art. 3 dello stesso D.P.R. 200/1967, in base alla quale le funzioni e i poteri attribuiti all'Autorità consolare sono esercitati in conformità delle convenzioni e degli usi internazionali. L'art. 3 richiama implicitamente le convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche (1961) e sulle relazioni consolari

(1963) che, rispettivamente agli artt. 41 e 55, sanciscono il dovere per il funzionario diplomatico-consolare di rispettare le leggi e i regolamenti dello Stato di residenza.

Per certi versi il linguaggio dell'art. 63 richiama per analogia quanto verrà stabilito anni dopo dal Legislatore in occasione della creazione del Servizio Nazionale della Protezione Civile (L. 24 febbraio 1992, n. 225, in particolare il combinato disposto degli artt. 2, lett. (c) e 5, sullo stato di emergenza ed il potere di ordinanza). Con la non trascurabile differenza che, nel caso dei poteri di emergenza attribuiti in casi limite alla Protezione Civile, il contenuto di questi ultimi è stato determinato (pur assicurando al sistema la necessaria flessibilità) in maniera precisa soprattutto in termini di responsabilità della "catena di comando" in caso di crisi, nonché in termini di risorse umane e finanziarie. La responsabilità è stata infatti chiaramente attribuita alla massima autorità di Governo.

È innegabile che l'art. 63, quando attribuisce all'Autorità consolare un autonomo potere di iniziativa in caso di emergenza, sia frutto dell'epoca in cui la Legge Consolare è stata redatta, quando non esistevano mezzi di comunicazione adeguati al mantenimento di un contatto diretto 24 ore su 24 fra la rete diplomatico-consolare e le strutture ministeriali. Poiché, come vedremo (par. 1.3.), il principio fondamentale di un efficace crisis management è l'univocità della catena decisionale, è sin d'ora opportuno segnalare che in caso di emergenza il Capo Missione dovrà in ogni caso mantenersi in stretto contatto con l'Unità di Crisi che riveste competenza primaria in materia di gestione delle crisi che coinvolgono connazionali all'estero. Va tuttavia rilevato che il dettato normativo fornisce comunque al Capo Missione la facoltà di assumere iniziative autonome qualora sia richiesto dalle circostanze e sia impossibile (per motivi di carattere tecnico) entrare in contatto con il Ministero.

GLI ARTT. 26 E 27

Il D.P.R. 200 contiene anche altri due articoli che regolano due aspetti specifici dell'assistenza ai connazionali in caso di emergenza: il rimpatrio e l'evacuazione. Si tratta innanzitutto dell'art. 26, in base al quale "in caso eccezionale e sempre che le circostanze lo consiglino", l'autorità consolare può chiedere l'imbarco, per il rimpatrio di cittadini, al comandante di nave od aeromobile militari nazionali: in caso di rifiuto, il comandante della nave e dell'aeromobile deve indicare per iscritto i motivi del rifiuto. Va inoltre citato, per il caso di evacuazione, l'art. 27 della Legge Consolare, che prevede che "qualora circostanze eccezionali impongano di provvedere al rimpatrio urgente di cittadini, o comunque al loro trasferimento altrove", l'autorità consolare può disporre, su istruzioni o di sua iniziativa, la requisizione per impiego temporaneo di navi mercantili o di aeromobili civili nazionali.

Come per l'art. 63, le disposizioni contenute agli artt. 26 e 27 riflettono lo "stato dell'arte" dell'assistenza in caso di emergenza in un'epoca diversa dalla nostra. Sebbene tali norme conservino tuttora una certa modernità e possano, almeno in teoria, trovare ancora una (limitata) applicazione, va comunque ricordata la necessità di mantenere saldo il già citato principio dell'univocità della catena decisionale.